

N. [REDACTED] COLL.

[REDACTED] C.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del [REDACTED], proposto da:

[REDACTED]

[REDACTED]

contro

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

in parte qua, del decreto del Ministero del Lavoro n. 132 del 28.4.2009, pubblicato nella G.U. n. 221 del 23.9.2009 relativo al risarcimento dei danni per emotrasfusioni .

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e della Salute e delle Politiche Sociali;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2011 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che con il ricorso indicato in epigrafe, gli istanti, precisavano di aver proposto (in proprio o in qualità di eredi dei danneggiati) davanti a diversi tribunali ordinari (ed in qualche caso ottenuto sentenza favorevole) l'azione per il risarcimento dei danni patiti a causa delle trasfusioni o delle infusioni di sangue infetto da epatiti e da HIV;

Considerato che le ll. nn. 22 del 2007 (di conversione del d.l. n. 159 del 2007) e 244 del 2007 (legge finanziaria 2008 - art. 2 commi 361 e ss.) dettavano disposizioni in ordine alla transazione delle cause iniziate prima del 1°1.2008, demandando al Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il regolamento per procedere alle suddette transazioni;

Considerato che con il ricorso in esame, gli istanti censuravano il d.m. n. 132 del 2009, conseguentemente emanato, per diversi profili di illegittimità per violazione delle norme primarie di riferimento e per eccesso di potere, chiedendo che le disposizioni contenute nell'art. 2 lett. a), nello stesso art. 2, n. 1 e nell'art. 3 del predetto decreto siano dichiarate illegittime, nulle, inefficaci ed inapplicabili alle transazioni delle cause per risarcimento di danno promosse dai ricorrenti ai sensi delle ll. nn. 222 e 244 del 2007;

Rilevato che l'Amministrazione si costituiva solo formalmente;

Ritenuto, che, ai fini della decisione, è necessario acquisire il parere della Commissione istituita con d.m. 4.3.2008, posto a fondamento del decreto impugnato, nonché una dettagliata relazione in ordine al procedimento seguito per l'emanazione del decreto gravato ed ai criteri elaborati, con riguardo particolare riguardo a quanto stabilito nel precedente d.m. 3.11.2003;

Ritenuto che a siffatto adempimento dovrà provvedere il Ministero resistente entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

Ritenuto di fissare, sin d'ora, ai sensi dell'art. 65, comma 2, c.p.a., la successiva udienza di trattazione della causa per il giorno 28.3.2011;

Rimanendo sospesa ogni altra decisione in rito, nel merito e sulle spese;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ordina al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, incumbenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.

Riserva ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese.

Fissa la nuova udienza di merito alla data del 13 marzo 2012.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/12/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)